

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(120)

INDICE

RESOCONTI:	Pag.
GIUSTIZIA (2 ^a)	35
BILANCIO (5 ^a)	36
— Sottocommissione pareri	53
FINANZE E TESORO (6 ^a)	39
ISTRUZIONE (7 ^a)	48
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 ^a)	51
AGRICOLTURA (9 ^a)	
— Sottocommissione pareri	55
LAVORO (11 ^a)	
— Sottocommissione pareri	55
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	52

CONVOCAZIONI	Pag. 55
------------------------	---------

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente
VIVIANI*La seduta ha inizio alle ore 16,15.***IN SEDE CONSULTIVA**

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« **Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune** » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricole** » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato).
(Esame e rinvio).

Il presidente Viviani dà lettura della lettera con la quale il Presidente del Senato ha risolto la questione di competenza sollevata in relazione al testo unificato dei disegni di legge. Nella lettera, dopo aver indicato i motivi della decisione, motivi fondati sulle valutazioni già seguite in passato dalla Presidenza per la competenza in materia di contratti agrari, e sul ritardo nel sollevare la questione di competenza da parte della Com-

missione consultata, si afferma l'esigenza che la Commissione di merito, in considerazione dell'importanza che la materia dei contratti agrari riveste sotto il profilo delle modificazioni al codice civile, prima di procedere nell'esame dei disegni di legge unificati acquisisca il parere della 2ª Commissione, nell'esprimere il quale la Commissione avrà la possibilità di pronunciarsi compiutamente sulla complessa normativa.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione. Il senatore De Carolis, designato estensore del parere, ritiene di dover fare alcune considerazioni e precisazioni in merito al risolto problema della competenza. Premesso che non gli appaiono conclusive e inoppugnabili le valutazioni adottate in proposito nella VI Legislatura, tenendo conto che la Commissione giustizia è chiamata di frequente ad esaminare nel merito — unitamente alle Commissioni di volta in volta specificamente competenti — problemi spesso assai particolari delle singole materie e prescindenti dalla problematica del codice civile; esprime perplessità sul problema della scadenza del termine, non prorogato, per il parere in questione, rammaricandosi per la circostanza che la Commissione di merito ha dato inizio all'esame dell'articolato prima della scadenza stessa. Il senatore De Carolis desidera comunque ribadire la validità delle scelte politiche effettuate, con la partecipazione del suo Gruppo, in favore della iniziativa legislativa oggi in esame, sottolineando come le riserve e le perplessità sopra manifestate si riferiscano unicamente alla obiettiva esigenza di dar modo alla Commissione giustizia di valutare adeguatamente un testo che in concreto non appare esente da difetti, sotto l'aspetto rientrante nella competenza della Commissione stessa.

L'estensore del parere designato passa quindi ad evidenziare i punti dell'articolato che intende sottoporre alla particolare atten-

zione della Commissione. All'articolo 2 del testo unificato redatto dalla apposita Sottocommissione, così come modificato dalla Commissione plenaria, si stabiliscono durate complessive dei rapporti — tenendo conto anche del tempo già trascorso, fino alla presumibile entrata in vigore della futura legge — giungenti a 49 anni, per i primi due scaglioni temporali: il senatore De Carolis richiama l'attenzione su tale abnorme durata che verrebbe stabilita per i contratti in corso. Riguardo all'articolo 3 del testo modificato, manifesta perplessità sulle attribuzioni conferite alla Regione, concretantesi nella determinazione, sia pure indiretta, della durata dei rapporti contrattuali; ma soprattutto critica il riferimento ad una definizione di unità poderale del tutto innovativa rispetto al concetto di minima unità culturale di cui all'articolo 846 del codice civile, ritenendo che il maggior rigore usato dal codice stesso nel combattere la frammentazione agraria, parrebbe tanto più necessario in presenza di direttive della Comunità economica europea che si muovono nella stessa direzione. All'articolo 5 del testo modificato critica la mancata distinzione, nella materia di inadempienza contrattuale di cui al secondo comma, fra il danneggiamento doloso e quello colposo, ritenendo inoltre impreciso il criterio di valutazione di quest'ultimo e richiamandosi alla giurisprudenza, che richiede in materia un inadempimento più intenso rispetto alla disciplina ordinaria di cui al codice civile; critica inoltre la insolita configurazione processuale risultante dal disposto del quarto comma, ed infine la virtuale irrilevanza giuridica che si darebbe all'inadempimento, nel penultimo comma, agli effetti della risoluzione, consentendosi di sanare qualunque inadempienza mediante il risarcimento.

Dopo aver esposto minori rilievi sugli articoli 8 e 11 del testo proposto dalla Sottocommissione, dichiara di ritenere non sufficientemente precisa la determinazione, all'articolo 9, della misura di sottovalutazione dei redditi catastali che dà luogo ad un nuovo accertamento da parte dell'apposita Commissione tecnica. All'articolo 13 del testo della Sottocommissione osserva come gli effetti

giuridici attribuiti ai miglioramenti effettuati dall'affittuario verrebbero a derogare troppo facilmente — data la formulazione della norma — ai limiti di durata rigorosamente stabiliti, e d'altra parte già assai ampi, per i rapporti in questione dal menzionato articolo 2. Analogo rilievo muove al disposto dell'articolo 20, nel testo della Sottocommissione. All'articolo 22 della Sottocommissione osserva che la pur giusta rilevanza data alle istanze sociali e politiche di conservazione dei diversi rapporti agrari da trasformare in affitto, ha portato ad attribuire un assai discutibile valore giuridico alla circostanza che il concessionario, di fatto, coltivi ancora il fondo nonostante la estinzione del rapporto. Il senatore De Carolis ritiene soprattutto inammissibile che tale circostanza di fatto possa far rivivere, nella nuova forma, il rapporto anche se definitivamente estinto a seguito di transazione, o persino di sentenza definitiva; beninteso a prescindere dall'ipotesi che si intenda come implicita nella fattispecie una coltivazione non puramente di fatto bensì sulla base di un nuovo rapporto con il concedente. Rileva infine, riguardo all'articolo 24 del testo della Sottocommissione, un difetto di costituzionalità nell'ultimo comma, stabilendosi un indennizzo per risoluzione del rapporto che contrasta con il principio costituzionale della parità di condizioni.

Dovendo i commissari prender parte al dibattito in Assemblea sul disegno di legge numero 465, relativo all'equo canone, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente
COLAJANNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Corà.

La seduta ha inizio alle ore 16,55.

RINVIO DELLO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il sottosegretario Corà, riferendosi all'interrogazione n. 3 - 00585 del senatore Carollo, concernente la situazione finanziaria della SIR, dichiara che nel breve tempo disponibile non è stato possibile approntare il materiale necessario per rispondere adeguatamente.

Il senatore Carollo replica di poter accettare un rinvio solo qualora la Commissione proceda ad un'indagine conoscitiva sull'argomento, che faccia luce sulle irregolarità operate dalle autorità creditizie e fiscali in favore del gruppo industriale in questione.

Il presidente Colajanni avverte che alla ripresa dei lavori parlamentari l'interrogazione verrà nuovamente posta all'ordine del giorno e verrà parimenti esaminata la proposta di indagine conoscitiva del senatore Carollo.

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Unilever italiana Sergio Travaglia, accompagnato dai signori Johan Bos, direttore generale finanziario, Gian Luigi Cornieri, direttore degli affari generali della Società.

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI IN ITALIA: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA UNILEVER ITALIANA SERGIO TRAVAGLIA

Vengono presentati alla Commissione i dirigenti dell'Unilever intervenuti per l'indagine conoscitiva.

L'avvocato Travaglia illustra quindi l'ambito di attività del gruppo, che si rivolge merceologicamente essenzialmente alle consumatrici, con prodotti per la casa. Il gruppo Unilever nasce da una serie di fusioni tra una società inglese ed una società olandese, originariamente produttrici rispettivamente di sapone e margarina ed ha sviluppato una serie di produzioni derivanti dalla lavorazione di grassi vegetali. La proprietà azionaria del gruppo è estremamente fram-

mentaria e fa capo, oltre che a privati, a fondi di pensione, eccetera.

L'avvocato Travaglia descrive la struttura operativa del gruppo, che prevede una serie di attività economiche, merceologicamente identificate, dirette dai componenti del consiglio di amministrazione della società. Illustra le attività per la ricerca, che viene condotta in nove grandi laboratori e che ha assorbito nel 1976 investimenti per 200 milioni di dollari. Altro importante fattore dello sviluppo del gruppo è l'accurata politica del personale, al cui addestramento professionale viene dedicata grande attenzione.

Nel 1976 il fatturato globale è stato di 13.000 miliardi, con un profitto di 400 miliardi: la politica della società è quella di ricavare un profitto minimo dell'8 per cento sul capitale investito.

L'avvocato Travaglia passa quindi ad esaminare l'attività del gruppo in Italia, che contempla una serie di produzioni di prodotti per toilette e margarina, per un fatturato di circa 360 miliardi, con ottomila dipendenti.

La società capogruppo in Italia è la Unilit, che raggruppa le attività tradizionali, come ad esempio la produzione di detersivi, di margarina, eccetera. Le varie divisioni della Unilit hanno subito qualche difficoltà negli ultimi anni, con un appesantimento di rapporti di indebitamento con le banche.

Ritiene — concludendo — che l'impresa, in Italia, debba essere rivalutata come modello e stimolo di efficienza, e che il suo ruolo debba essere ripristinato anche nella pubblica considerazione: bisogna insistere, a suo avviso, con maggiore decisione sull'importanza del profitto come guida nella dinamica imprenditoriale.

Il senatore Renato Colombo rivolge quindi una domanda concernente i costi di produzione.

Il dottor Bos afferma che la natura dei prodotti induce una componente di costi particolare, nella quale per esempio hanno molta importanza le materie prime e l'imballaggio; altrettanto rilevanti, sempre per la natura dei prodotti, sono le spese per la pubblicità.

Per la situazione finanziaria si è avuto un aumento del capitale circolante, con una forte espansione a breve termine, che la società vorrebbe consolidare in indebitamento a medio termine.

Il senatore Anderlini, dopo aver svolto a proposito del significato e del valore del concetto di impresa e del connesso rilancio del criterio dell'efficienza alcune considerazioni sulle origini del capitalismo e sulle caratteristiche che ne hanno determinato l'immagine presso la pubblica opinione nonché sulle modifiche e sugli atteggiamenti nuovi che negli ultimi tempi indubbiamente si sono manifestati, pone un quesito relativo agli effetti negativi che l'attività di una impresa multinazionale, per l'organizzazione stessa con cui opera, può determinare sull'economia del paese ospitante, ad esempio esportando attraverso i suoi meccanismi di funzionamento gran parte dei profitti realizzati *in loco*.

L'avvocato Travaglia fa presente che, nel caso della Unilever, i flussi interni al gruppo sono estremamente limitati: ad esempio, per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime, esso avviene, salvo alcune limitate eccezioni, quasi esclusivamente sul libero mercato. Il dottor Bos precisa, per quanto riguarda i rapporti finanziari interni al gruppo, che naturalmente una parte degli utili è trasferita all'estero come dividendo per gli azionisti, ma che negli ultimi dieci anni la parte di utile esportata è stata solo di poco superiore a quella reinvestita.

Il senatore Bollini pone una serie di questioni, la prima diretta a conoscere se il modello di comportamento cui la Unilever dichiara di attenersi — e cioè la massimizzazione dei profitti presso la casa madre — non comporti necessariamente una riduzione dei profitti delle società facenti parte del gruppo e, nel caso particolare, di quelle operanti in Italia, per le quali infatti il bassissimo livello dei profitti risultante dai bilanci non sembra coerente da un lato con l'alto livello dei profitti della casa madre e dall'altro con la posizione di mercato dominante che l'Unilever ha in Italia. Due successivi quesiti concernono le cause e il significato

che, secondo i rappresentanti dell'Unilever, assumono i disinvestimenti in Italia da parte di multinazionali straniere e la possibilità di un maggiore impegno di ricerca in Italia soprattutto per la valorizzazione delle materie prime di produzione locale. L'avvocato Travaglia, concentrando la sua risposta sulla prima domanda, osserva che, anche quando si dispone di una quota di mercato piuttosto rilevante, non è possibile fare una politica volta unicamente alla massimizzazione dei profitti e che anzi il mantenimento di una posizione di prevalenza è piuttosto legato ad una politica di contenimento dei prezzi.

Dopo una risposta del dottor Bos al presidente Colajanni sui rapporti finanziari con la casa madre — rapporti che in alcuni casi ed in particolari circostanze hanno assunto anche la forma dell'indebitamento — il senatore Rebecchini chiede come mai le società facenti capo alla Unilever non siano quotate in Borsa e quali sono, secondo l'esperienza dell'Unilever, le forme di finanziamento diverse dalla sottoscrizione di azioni che potrebbero essere configurate per incentivare la destinazione del risparmio delle famiglie verso l'impresa. Un ultimo quesito di carattere più generale riguarda il problema, già sollevato dal senatore Anderlini, circa il rapporto tra esigenze dell'impresa e sviluppo della democrazia industriale, rapporto che a suo avviso va visto nella prospettiva di un miglioramento del clima delle relazioni industriali e degli strumenti che a tal fine sono stati ampiamente sperimentati, come ad esempio la cogestione o il controllo degli investimenti.

Il dottor Bos — dopo aver dato notizia di uno studio compiuto alcuni anni orsono circa la possibilità di quotare in Borsa alcune società facenti capo alla Unilever, studio che dette esito negativo a causa delle condizioni esistenti sul mercato italiano, in particolare per la legislazione limitativa in materia di azioni al portatore — fa presente che forme diverse di finanziamento dell'impresa sono certamente possibili, ma tutto presuppongono un buon funzionamento della Borsa, il che certamente non si verifica in Italia. Per quanto riguarda il miglioramento del clima

delle relazioni industriali, l'avvocato Travaglia afferma che è necessario che le varie parti svolgano il proprio ruolo nel pieno rispetto delle funzioni reciproche e che, se vi sarà una piena rivalutazione della funzione dell'immagine dell'impresa, qualsiasi rapporto nuovo di cogestione e comunque di partecipazione dei lavoratori sarà possibile. Ad una domanda del senatore Anderlini circa il peso dell'assenteismo nel complesso delle imprese Unilever, l'avvocato Travaglia risponde che negli ultimi anni esso ha raggiunto il livello del 15 per cento, con punte del 20 per cento nei settori in cui prevalente è la manodopera femminile. Si tratta di un costo molto elevato che le imprese sono chiamate a pagare e rispetto al quale è indispensabile una attenta riflessione, anche se negli ultimissimi tempi è avvertibile un certo miglioramento.

Il presidente Colajanni conclude ringraziando i rappresentanti della Unilever italiana per il contributo dato all'indagine della Commissione.

La seduta termina alle ore 18,50.

FINANZE E TESORO (6°)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

*Presidenza del Presidente
SEGNANA*

Intervengono il Ministro delle finanze Pandolfi ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Santalco e per il tesoro Abis.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o atinente alla guerra, durante il primo conflitto mondiale** » (308), d'iniziativa dei senatori Della Porta, ed altri;

« **Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra** » (494), d'iniziativa dei senatori Marchetti ed altri;

« **Adeguamento economico e giuridico delle pensioni di guerra indirette** » (539), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri;

« **Adeguamento giuridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra** » (574), d'iniziativa dei senatori Vettori e Salvaterra;

« **Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra** » (614), d'iniziativa dei senatori Finessi ed altri;

« **Adeguamento della misura delle pensioni di guerra** » (717), d'iniziativa del senatore Tanga. (Esame).

Il senatore Grassini, presidente della Sottocommissione a suo tempo costituita per l'esame dei problemi delle pensioni di guerra, comunica che la Sottocommissione, dopo un intenso lavoro di più mesi e l'effettuazione di tredici sedute, ha elaborato un testo unificato dei disegni di legge in titolo che si basa sui seguenti criteri: il rinvio del riordinamento generale della problematica con una delega al Governo; il contenimento degli oneri finanziari, con il contestuale soddisfacimento, però, di buona parte delle richieste avanzate dalle categorie interessate; concentrazione di gran parte della spesa a favore delle persone più bisognose. Il senatore Grassini sottolinea che il testo è il frutto della collaborazione di tutti i Gruppi e del Governo, nella persona, in particolare, del sottosegretario Abis.

Il senatore Antonio Vitale, relatore alla Commissione, illustra il testo preparato dalla Sottocommissione, anche con il costruttivo apporto del sottosegretario Abis, ricordando i problemi affrontati nonché i criteri e le richieste che è stato possibile accogliere compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Il testo risponde sufficientemente alle aspettative delle categorie, anche se restano aperti vari problemi (ad esempio natura giuridica delle pensioni di guerra e scala mobile) che dovranno essere complessivamente

te risolti in sede di attuazione della delega prevista all'articolo 13. Il testo è il seguente:

« Art. 1.

(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)

La tabella C annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge ».

Tale articolo, che sostituisce la tabella concernente i trattamenti pensionistici base dovuti agli invalidi ascritti dalla prima all'ottava categoria, stabilisce un aumento del 20 per cento degli importi previsti dalla precedente tabella.

« Art. 2.

(Assegno complementare per gli invalidi iscritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità)

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni, è elevato da lire 540.000 a lire 570.000 annue ».

Il miglioramento previsto da tale articolo corrisponde, in effetti, ad un ulteriore aumento del 5 per cento sulla pensione base prevista per gli invalidi di prima categoria.

« Art. 3.

(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità)

L'assegno speciale annuo, non reversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è stabilito nelle seguenti misure annue:

Tabella E - lettera A . . .	L. 4.920.000
Tabella E - lettera A-bis n. 1 . . .	» 2.940.000
Tabella E - lettera A-bis n. 2, comma secondo n. 3 . . .	» 2.580.000
Tabella E - lettera B . . .	» 1.740.000

Tabella E - lettera C . . .	L. 1.476.000
Tabella E - lettera D . . .	» 1.380.000
Tabella E - lettera E . . .	» 1.230.000
Tabella E - lettera F . . .	» 854.040
Tabella E - lettera G . . .	» 795.840
Prima categoria senza assegno di superinvalidità . . .	» 496.800 ».

« Art. 4.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

L'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata nelle misure mensili di cui appresso:

Lettera A	L. 284.000
Lettera A-bis n. 1	» 232.000
Lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3	» 176.500
Lettera A-bis n. 2, comma primo	» 141.500
Lettera B	» 95.000
Lettera C	» 80.000
Lettera D	» 65.000
Lettera E	» 50.000
Lettera F	» 45.000
Lettera G	» 30.000 ».

« Art. 5.

(Secondo accompagnatore militare)

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è così modificato:

« Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ot-

tenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento stabilito rispettivamente nella misura di lire 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di lire 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3 ».

La facoltà di ottenere un secondo accompagnatore militare, attualmente prevista per i soli ascritti alla lettera A delle superinvalidità (ciechi contemporaneamente affetti da gravi amputazioni o da sordità bilaterale), viene ora estesa alla lettera A-bis, n. 1 numero 2 comma 2° e numero 3, e cioè ai ciechi, agli affetti da infermità mentali affidati alle cure dei familiari in quanto socialmente pericolosi ed ai paraplegici.

« Art. 6.

(Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª)

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, è elevato da lire 204.000 a lire 255.000 annue ».

Art. 7.

(Trattamento di pensione per i congiunti dei caduti e trattamento a titolo di reversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e la tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge ».

Tale articolo sostituisce le tabelle concernenti il trattamento pensionistico base per i congiunti dei caduti e per i familiari degli invalidi deceduti, stabilendo un aumento del 10 per cento dei trattamenti precedentemente in vigore.

« Art. 8.

(Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria)

Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle G o I e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della surriferita legge n. 313 e successive modificazioni, è concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base alla tabella C compreso l'assegno complementare e la pensione di guerra di cui alle tabelle G o I.

Se la domanda è presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e semprechè ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni.

Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1º luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare è conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1º luglio 1977. Se però la domanda è presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio è attribuito dal

primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.

Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti Direzioni provinciali del Tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.

La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, è effettuata, nella normale sede amministrativa, con le modalità previste dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

« Art. 9.

(Assegno di previdenza per i congiunti dei caduti)

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge è elevato da lire 114.000 a lire 231.000 annue ».

« Art. 10.

(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 66.000 a lire 159.000 annue ».

« Art. 11.

(Indennità integrativa speciale)

L'indennità integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra viene

determinata annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1º gennaio di ciascun anno.

La misura dell'indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo compreso fra il 1º novembre e il 31 ottobre precedente all'anno di applicazione.

Nei riguardi degli invalidi iscritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

lire 640 a decorrere dal 1º luglio 1977;
lire 800 a decorrere dal 1º gennaio 1978;
lire 960 a decorrere dal 1º gennaio 1979.

Per gli invalidi iscritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella L, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

a) Tabelle G e I:

lire 612 a decorrere dal 1º luglio 1977;
lire 765 a decorrere dal 1º gennaio 1978;
lire 918 a decorrere dal 1º gennaio 1979;

b) Tabelle M e O:

lire 393 a decorrere dal 1º luglio 1977;
lire 491 a decorrere dal 1º gennaio 1978;
lire 590 a decorrere dal 1º gennaio 1979;

c) *Tabelle S e T;*

lire 234 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 292 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 350 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

d) *Tabella L:*

lire 312 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 390 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 468 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

I criteri relativi alla determinazione dell'indennità integrativa speciale previsti dal 2° comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978.

A decorrere dal 1° luglio 1977 l'indennità integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscono di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamenti automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso ».

La nuova disciplina, alla stregua di quanto già previsto nel settore delle pensioni ordinarie, stabilisce un valore unitario per ogni punto di contingenza, triplicando in effetti l'importo che in precedenza veniva attribuito per ogni scatto di aumento dell'indice del costo della vita.

Anche per quanto riguarda la procedura, per ragioni di praticità è previsto, per le variazioni del costo della vita, lo stesso metodo di accertamento stabilito per le pensioni ordinarie.

Restano ferme, ovviamente, le condizioni limitative in precedenza previste e che comportano l'incompatibilità dell'indennità integrativa con analoghi benefici percepiti dagli interessati su altre pensioni, assegni o retribuzioni ».

« Art. 12.

(Integrazione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore)

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 250 mila mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età ».

« Art. 13.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre 1979, sentita una apposita Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, disposizioni intese a raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra introducendo le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità, per un definitivo assetto economico e giuridico della materia, per la semplificazione e lo snellimento delle procedure

di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti ».

« Art. 14.

(Decorrenza benefici)

I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10 sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1° luglio 1977.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S, T ed L allegate alla presente legge sono corrisposti per il 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1978.

Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'articolo 11.

La provvidenza prevista dall'articolo 8 è attribuita alla decorrenza e con le modalità stabilita dall'articolo stesso.

Il beneficio derivante dall'applicazione dell'articolo 5, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1° luglio 1977. Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della istanza stessa ».

« Art. 15.

(Onere di bilancio e copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il titolo del provvedimento sopra riportato è il seguente: « Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra ».

In concreto, per ciò che si riferisce ai superinvalidi, è da notare che gli stessi verranno a beneficiare di un aumento pari al 20 per cento del trattamento complessivo in atto fruito ed in gran parte dei casi addirittura superiore a detta percentuale.

Per gli invalidi ascritti alle categorie inferiori, e cioè dalla seconda all'ottava categoria, è prevista la rivalutazione dell'assegno di previdenza e un aumento del 20 per cento sulla pensione base.

I congiunti dei caduti ed i familiari degli invalidi deceduti per infermità diverse da quelle pensionate beneficeranno, oltre che di un aumento del 10 per cento sul trattamento pensionistico tabellare, anche di un considerevole miglioramento dell'assegno di previdenza che verrà in effetti ad essere più che raddoppiato.

Il provvedimento comporterà una maggiore spesa a carico dello Stato di lire 74 miliardi per l'anno 1977.

Aperta la discussione generale, il senatore Vignolo, sottolineata la positività del lavoro svolto dalla Sottocommissione — anche se i miglioramenti previsti sono inadeguati rispetto alle richieste — afferma che il provvedimento elaborato rappresenta pur sempre un passo avanti. Si augura infine che il problema della pensionistica di guerra possa essere risolto in maniera effettivamente soddisfacente in sede di legge organica.

Si associa alle valutazioni del senatore Vignolo il senatore Luzzato Carpi, osservando che il provvedimento varato, malgrado il carattere di provvedimento tampone, rappresenta pur qualcosa di fronte alle legittime aspettative degli interessati.

Il senatore Franco, nel lamentare che la definizione complessiva del problema sia stata rinviata al 1979 con la delega di cui all'articolo 13, ritiene che tuttavia si sia trovata una soluzione apprezzabile, soprattutto tenendo conto dell'originario atteggiamento

mento negativo, per ragioni di ordine finanziario, tenuto dal Governo.

Segue un intervento del senatore Tarabini, ad avviso del quale la norma di delega avrebbe dovuto stabilire il limite finanziario entro il quale il Governo dovrebbe poi legiferare con decreto delegato. Intervengono sull'argomento il sottosegretario Abis e il senatore Antonio Vitale.

Il presidente Segnana ringrazia i membri della Sottocommissione per il proficuo lavoro svolto. Il senatore Antonio Vitale viene quindi incaricato di riferire favorevolmente all'Assemblea ed autorizzato a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE

Il ministro Pandolfi svolge alcune comunicazioni in ordine alla interpretazione della legge 23 marzo 1977, n. 97, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, a seguito della richiesta di un suo intervento formulata il 21 luglio.

Premette che la legge ha lo scopo di realizzare un avvicinamento tra la percezione del reddito ed il prelievo del tributo, al fine di attenuare, per quanto possibile, la sperequazione di trattamento esistente tra i contribuenti assoggettati a tassazione mediante ritenuta alla fonte e, quindi all'atto stesso della produzione del reddito, ed i contribuenti le cui imposte sono, invece, versate all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi e così pagate solo in tempi successivi al periodo annuale di riferimento.

Aggiunge inoltre che l'acconto stabilito dalla suddetta legge comporta per il 1977 un effetto di prelievo straordinario, deciso per ragioni congiunturali e di stabilizzazione economica.

In pratica, nel prossimo mese di ottobre i contribuenti dovranno versare l'acconto di imposta già previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97.

I contribuenti persone fisiche dovranno versare tramite banca il 75 per cento dell'imposta dovuta ed autoliquidata con la recente dichiarazione dei redditi, cioè il 75 per

cento dell'importo indicato al rigo 65 del quadro N del modulo 740 in corrispondenza della voce « imposta da pagare ». Per la generalità dei contribuenti, che hanno versato l'intera somma dovuta, tale importo risulta anche dalla copia dell'estratto bancario rimasta in loro possesso.

La regola sopra indicata subisce una eccezione per quei contribuenti che prevedano con certezza di conseguire nel 1977 un reddito complessivo inferiore a quello del 1976. In tal caso è sufficiente che essi versino il 75 per cento dell'imposta che risulterà dovuta per il 1977. Si tratta in pratica di diverse ipotesi, quali la cessazione di una attività, il venir meno nel corso dell'anno del possesso di un cespite (fabbricati, terreni, eccetera) e la certa diminuzione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Il versamento dell'acconto può essere eseguito presso una qualsiasi banca, anche diversa da quella presso la quale è stato effettuato il versamento dell'imposta su cui si commisura l'acconto.

Non esistono altri obblighi per il contribuente. In particolare non ci sono dichiarazioni da fare o modelli da riempire. È soltanto nell'interesse del contribuente conservare l'attestato rilasciato dalla banca a fronte del versamento dell'acconto, per allegarlo alla dichiarazione dei redditi che presenterà nel 1978.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applicano la soprattassa del 15 per cento e gli interessi nella misura del 12 per cento annuo.

Regole analoghe valgono anche per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

In particolare, il Ministro delle finanze chiarisce che non essendo possibile, secondo l'ordinamento tributario, operare una distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, l'unica distinzione praticabile era tra coloro che hanno estinto completamente il debito fiscale con il sistema della ritenuta alla fonte ed altri che, per qualunque ragione, abbiano dovuto effettuare un versamento ulteriore (ad esempio lavoratori dipendenti, titolari anche di un reddito da fabbricati).

I criteri indicati formeranno oggetto di una circolare. Tra l'altro vi dovrebbe essere stabilito che quando l'acconto non raggiunge le 30 mila lire (75 per cento di 40 mila lire) il contribuente può omettere il versamento.

Seguono interventi dei senatori Grassini, Assirelli, Ricci e del presidente Segnana, che sottopongono al Ministro casi particolari, rilevando altresì che la legge n. 97 del 1977 sembrava potersi interpretare anche nel senso che dalla sua applicazione fossero esclusi i lavoratori dipendenti. Il senatore Tarabini sottolinea che il problema riguardava piuttosto che il ravvicinamento tributario tra lavoratori dipendenti ed autonomi, il ravvicinamento tra la percezione del reddito ed il prelievo del tributo. Il senatore De Sabbata, evidenziando l'effetto di finanza straordinaria determinato dal provvedimento per il 1977, invita tra l'altro ad esaminare la possibilità di elevare il livello minimo (40 mila lire) al disotto del quale si dovrebbe omettere il versamento dell'acconto, anche nell'eventualità di esonerare in tal modo lavoratori dipendenti proprietari della propria abitazione. Il senatore Luzzato Carpi coglie l'occasione per affermare che è stato un errore aver richiesto ai contribuenti di fornire una apposita attestazione per i familiari a carico, chiedendo quindi una sanatoria per quest'anno e la rinuncia a richiedere l'attestazione, od altra soluzione più semplice, per i prossimi anni. Il senatore Li Vigni non contesta la difesa dell'interpretazione della legge fatta dal Ministro, ma sottolinea che lo spirito politico della legge era quello di stabilire una certa equiparazione tra lavoratori autonomi e dipendenti, i quali, pertanto, sembravano esclusi dall'applicazione del provvedimento. Quanto è avvenuto creerà indubbiamente dei grossi problemi ed occorrerà una capillare opera di informazione perchè sia a tutti chiaro lo scopo della legge quale oggi è stato precisato dall'onorevole Pandolfi. Pone in evidenza, infine, talune complicazioni che deriveranno in casi di dichiarazioni congiunte da parte dei coniugi.

Il Ministro delle finanze, rispondendo ai particolari quesiti postigli, fa presente tra l'altro che il versamento dell'acconto va ri-

ferito all'imposta liquidata dal contribuente e che, in caso di errore, non sarà applicata alcuna sanzione per gli acconti versati in base a liquidazioni che risultassero errate. Riconosce poi che è stato uno sbaglio richiedere una attestazione separata per l'accertamento della condizione di familiare a carico, per cui si deciderà una sanatoria per quest'anno e si ovvierà con un'altra soluzione per il futuro.

Osservato quindi che la soluzione stabilita dalla legge n. 97 è apparsa la più semplice, tenuto conto della possibile varietà di redditi facenti capo ad uno stesso contribuente, ricorda che in virtù degli ultimi provvedimenti fiscali, compreso quello di cui si discute, molti contribuenti pagheranno nel 1977 un'imposta pari all'1,75 e moltissimi un'imposta pari al 2,75 e che questa è stata la ragione principale per cui si è opposto ad un aumento delle aliquote per il 1977. Per il 1978 ha affermato che conta di ridisegnare la curva delle aliquote, il che significa che bisogna perfezionarla, per renderla più coerente, senza che ciò comporti, però, inasprimenti generalizzati. Per il 1979 si cercherà, attraverso il miglior funzionamento degli accertamenti e con la lotta all'evasione, di assicurare che la base imponibile di diritto equivalga alla base imponibile di fatto.

Il presidente Segnana ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti, ribadendo l'utilità di questi frequenti contatti con la Commissione e sottolineando l'opportunità di pubblicizzare, soprattutto attraverso la radio e la televisione, quanto oggi il Ministro ha chiarito.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni Uffici distrettuali delle imposte dirette » (853), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

Il senatore Assirelli, relatore alla Commissione, illustra analiticamente gli articoli del provvedimento, commentandone la portata.

Per quanto concerne in particolare l'articolo 1 del decreto-legge, che equivale in pratica ad una proroga al 15 luglio del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi previsto per il 30 giugno, osserva che tale proroga era stata da lui stesso sollecitata, soprattutto tenuto conto del ritardo con cui venivano consegnati i modelli 101, anche per una vera azione di sabotaggio tendente a far slittare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne l'articolo 3, ricordato che la soppressione a suo tempo stabilita di uffici delle imposte fu determinata dalle necessità di realizzazione del poi abbandonato progetto Atena e rilevato che, per ragioni di funzionalità, taluni uffici dovrebbero essere anzi riaperti, fornisce un elenco degli uffici che l'articolo permette ancora di funzionare. Si dichiara comunque favorevole alla norma sia per ragioni sostanziali che per i limiti e le condizioni (tra le quali il parere della Commissione dei trenta) ivi previsti.

Conclude esprimendo parere favorevole alla conversione del decreto.

Il senatore Luzzato Carpi, rilevato che il Gruppo socialista aveva già sottolineato la opportunità di stabilire una proroga, annuncia il suo voto favorevole, pur esprimendo perplessità sull'articolo 3 che, a suo parere, mantiene aperti degli uffici che, diversamente da altri, non hanno svolto nei tempi e nei modi dovuti il lavoro cui dovevano provvedere.

Il senatore Marangoni, ricordato che la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi era stata da più parti richiesta per l'obiettivo tardiva consegna dei modelli 101 e 740 e sottolineato che il Governo ha più volte negato la possibilità di una proroga, lamenta che all'ultimo momento sia stato emanato un decreto-legge — che sostanzialmente riconosce la necessità della proroga — che non contribuisce, a suo parere, a garantire il prestigio delle istituzioni.

Annuncia pertanto l'astensione del Gruppo comunista.

Il presidente Segnana, favorevole al provvedimento, evidenzia l'opportunità dell'articolo 3 perchè offre la possibilità di riaprire

altri uffici periferici la cui necessità, soprattutto ai fini degli accertamenti, non può essere disconosciuta.

Dopo una breve replica del senatore Assirelli, il sottosegretario Santalco, riconosciuto che in effetti i modelli 101 e 740 sono stati consegnati talvolta tardivamente e che il Governo si è determinato quindi ad emanare il decreto-legge in titolo, avverte che l'orientamento della Commissione ministeriale per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, da lui presieduta, è nel senso di attuare il più vasto decentramento possibile per rendere più capillare la presenza di uffici unificati di imposte dirette ed indirette.

Il senatore Assirelli viene quindi incaricato di riferire favorevolmente in Assemblea ed autorizzato a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

«Disciplina delle offerte pubbliche di acquisto o di cambio di azioni o di obbligazioni convertibili in azioni» (372), d'iniziativa del senatore Valiante;

«Disciplina della cessione dei pacchetti di controllo di titoli quotati in borsa» (524), d'iniziativa dei senatori Aletti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Segnana comunica che non è stata accolta la richiesta di trasferimento alla sede deliberante formulata il 19 luglio per la intervenuta opposizione del Gruppo repubblicano e per il fatto che il Governo si è riservato, in caso contrario, di far ricorso alla facoltà di rimessione in Assemblea.

Su proposta del senatore Tarabini si stabilisce la convocazione della Sottocommissione costituita il 19 luglio per giovedì 28 luglio, alle ore 9,30.

IN MERITO ALL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLEVASIONE FISCALE E SULLO STATO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il presidente Segnana avverte che, secondo gli intendimenti della Presidenza del Senato, prima di avviare l'indagine suindicata, peraltro non ancora autorizzata, sarà opportuno completare quella, ancora non

conclusa, sul funzionamento delle Borse valori. Qualunque discussione in ordine al programma di tale nuova indagine conoscitiva non potrebbe avere, perciò, che carattere preliminare.

La seduta termina alle ore 20,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

*Presidenza del Vice Presidente
URBANI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Franca Falcucci.*

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (738), d'iniziativa dei deputati Chiarante ed altri; Tesini Giancarlo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il disegno di legge è illustrato dal relatore alla Commissione senatore Borghi: si prevede la pubblicità delle sedute dei consigli scolastici distrettuali, mentre a quelle dei consigli di circolo e di istituto potranno assistere gli elettori nonché i membri dei consigli circoscrizionali. Dopo aver sottolineato che la normativa in esame ben si innesta nei valori di partecipazione cui si ispirano gli organi collegiali della scuola, il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Si apre la discussione generale. Intervengono i senatori Schiano, Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Trifogli, Mascagni e Urbani.

Il senatore Schiano esprime consenso al provvedimento; soffermandosi quindi su singoli punti di esso avanza qualche perplessità circa la partecipazione (prevista dall'articolo 5) al consiglio scolastico distrettuale di rappresentanti della provincia, del

comune, degli organi di decentramento democratico e delle organizzazioni sindacali, in quanto le categorie stesse sono già presenti tra i componenti del consiglio distrettuale.

La senatrice Ruhl Bonazzola preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento che — essa dice — pone fine a tensioni e a polemiche che certo non hanno giovato alla scuola; per quanto riguarda le perplessità avanzate dal senatore Schiano ritiene opportuno mantenere il testo dell'articolo 5, essendo a suo avviso la partecipazione in esso prevista un fatto aggiuntivo che non interferisce con la presenza di rappresentanti delle categorie in questione tra i componenti dell'organo.

Il senatore Trifogli chiede quindi chiarimenti sulla portata dell'articolo 5 muovendo taluni rilievi critici.

Il senatore Mascagni infine accenna ai problemi relativi ai conservatori di musica, sia per quanto riguarda l'istituzione di organi collegiali, che per quanto attiene alla partecipazione degli insegnanti dei conservatori stessi agli organi collegiali delle scuole medie annesse.

Dopo una breve replica del relatore Borghi ha la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Franca Falcucci, dopo aver espresso soddisfazione per l'atteggiamento favorevole al disegno di legge manifestato dalla Commissione, illustra alcuni articoli aggiuntivi che il Governo propone al fine di consentire una maggiore funzionalità degli organi collegiali della scuola: riguardano la soppressione del consiglio di disciplina; l'esonero dal servizio per i membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; la presentazione delle liste dei candidati; i giorni di svolgimento delle elezioni.

Il rappresentante del Governo dichiara successivamente di accogliere il seguente ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni:

« La Commissione istruzione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 738, recante norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato,

impegna il Governo:

a promuovere l'istituzione degli organi collegiali nei conservatori statali di musica;

a risolvere con urgenza i problemi relativi alla partecipazione degli insegnanti di materie musicali dei conservatori statali di musica agli organi collegiali delle scuole medie annesse.

(0/738/1/7) MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA
Ada Valeria

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore Brezzi rileva, preliminarmente, come gli emendamenti presentati dal Governo mutino completamente la portata del disegno di legge in discussione, esprimendo dubbi circa l'opportunità che si proceda in tale senso. Seguono brevi interventi della senatrice Ruhl Bonazzola, del sottosegretario Franca Falcucci nonché del presidente Urbani che fornisce precisazioni di carattere procedurale circa la proponibilità di emendamenti che non siano estranei (come non lo sono a suo avviso gli emendamenti in questione) alla materia in discussione, ed osserva che per quanto attiene invece una valutazione di merito sull'opportunità di introdurre le norme proposte dal Governo, la Commissione potrà pronunciarsi al termine dell'esame dei singoli emendamenti.

La Commissione successivamente approva i primi quattro articoli del disegno di legge.

Sull'articolo 5 si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori D'Amico, Urbani, Anna Maria Conterno Degli Abbati, Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Brezzi, Faedo, Trifogli, nonché il relatore Borghi, il presidente Urbani ed il sottosegretario di Stato Franca Falcucci; al termine l'articolo è approvato (dopo che il presidente Urbani ha precisato, raccogliendo le indicazioni unanimemente emerse nel dibattito, che la partecipazione alle riunioni implica senza alcun dubbio una partecipazione a puro titolo consultivo dei rappresentanti invitati dal consiglio di circolo o di istituto o dal consiglio scolastico distrettuale) con due modificazioni di carattere puramente formale.

La Commissione affronta quindi l'esame degli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il primo, relativo alla competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni (prevede la soppressione del consiglio di disciplina e la devoluzione delle competenze di esso ai consigli di classe per quanto riguarda i provvedimenti di carattere meno grave, nonché alla giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto per i provvedimenti di maggior rilievo, prevedendosi altresì che contro tali decisioni è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide, sentita la competente sezione del consiglio scolastico provinciale).

In sede di esame di tale articolo il senatore Urbani illustra il seguente ordine del giorno, che viene accolto dal Governo e approvato dalla Commissione:

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 738 recante norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato,

impegna il Governo a rivedere, in tempi brevi, le norme disciplinari a carico degli studenti tuttora in vigore e che risalgono ad epoca precedente la promulgazione della Costituzione repubblicana ».

(0/738/2/7) URBANI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, BERNARDINI, MASCAGNI, GUTTUSO

Segue un dibattito al quale intervengono i senatori Anna Maria Conterno degli Abbati, Ada Valeria Ruhl Bonazzola e il presidente Urbani (favorevoli in via di massima al testo proposto dal Governo, ma contrari ad affidare la competenza dei provvedimenti di maggior rilevanza alla giunta esecutiva) nonché i senatori Schiano, Trifogli e Accili favorevoli al testo del Governo; il relatore Borghi si esprime a favore della formulazione suggerita dal sottosegretario Franca Falcucci, rilevando peraltro come gli emendamenti del Governo costituiscano in realtà un provvedimento distinto da quello

originario che, specie per quanto attiene la norma ora in discussione, avrebbe richiesto maggiore approfondimento.

Il rilievo del senatore Borghi è condiviso dal senatore Mitterdorfer: dichiara di concordare con le perplessità precedentemente rappresentate anche dal senatore Brezzi e chiede chiarimenti circa l'eventualità che sugli emendamenti in questione venga sentita la Commissione affari costituzionali. A tal proposito il presidente Urbani chiarisce come, a norma dell'articolo 41 del Regolamento, il predetto parere non si renda necessario.

Infine la norma (che diventa articolo 6 del disegno di legge) viene approvata dalla Commissione con una modifica di carattere formale suggerita dal senatore Urbani, dopo che la senatrice Ruhl Bonazzola ha dichiarato il voto favorevole del Gruppo comunista pur ribadendo le riserve già espresse sul terzo comma dell'articolo stesso per quanto riguarda la competenza della giunta esecutiva.

Si passa quindi alla norma relativa all'esonero dal servizio del personale ispettivo, direttivo insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole statali eletto a far parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il senatore Mascagni si dice, a titolo personale, contrario a tale norma mentre si esprimono in senso favorevole il senatore Mitterdorfer e il relatore Borghi. Il presidente Urbani fa presente come tale norma venga ad interessare 60 persone, che potrebbero peraltro fruire anche dei congedi previsti per le attività sindacali ed in genere per la partecipazione ad organi elettivi. Infine la disposizione, che costituisce l'articolo 7, viene approvata con il voto contrario del senatore Mascagni, dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rilevato come la norma stessa non comporti oneri, neanche indiretti, per il bilancio dello Stato.

Successivamente è approvato un altro articolo aggiuntivo (che diviene articolo 8 del disegno di legge) con il quale si prevede l'aumento del numero dei presentatori previsto per le liste dei candidati al consiglio scolastico provinciale, stabilendo altresì che ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

La Commissione passa infine all'ultima norma aggiuntiva proposta dal Governo (costituirà l'articolo 9 del disegno di legge), con la quale si prevede che le votazioni per le elezioni degli organi collegiali si svolgano di norma in un giorno non lavorativo ed in quello successivo.

Il senatore Schiano rappresenta l'esigenza di far svolgere le elezioni dei consigli di classe e di interclasse in una data precedente al fine di permettere la loro entrata in funzione fin dai primi mesi dell'anno scolastico, prospettando l'opportunità di introdurre una disposizione in tal senso in questa sede; dichiara peraltro di non insistere dopo che il rappresentante del Governo ha precisato che il Governo — condividendo questa esigenza — prevede di far svolgere le elezioni degli organi in questione non oltre il mese di novembre, per il prossimo anno scolastico.

L'articolo è quindi approvato.

Dopo che il presidente Urbani ha avvertito che il titolo del disegno di legge verrà modificato in relazione alle nuove norme introdotte in esso, la Commissione approva infine il provvedimento nel suo complesso.

« Concorso speciale per presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua tedesca nella provincia di Bolzano » (493), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer e Brugger.

(Rinvio della discussione).

Su proposta del relatore alla Commissione, senatore Borghi, che rileva l'opportunità di un approfondimento della materia oggetto del disegno di legge, la discussione del provvedimento viene rinviata.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che all'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 28, alle ore 10, verrà iscritto, in sede deliberante, il disegno di legge recante aumento dell'assegno annuo all'Accademia nazionale dei Lincei e aumento dello stanziamento per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, società ed enti culturali (736), già assegnato in sede referente.

La seduta termina alle ore 21.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente
TANGA*Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Tiriolo.**La seduta ha inizio alle ore 11,35.***IN SEDE DELIBERANTE****« Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (699).**

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore Miroglio, il quale rileva che il disegno di legge prevede la corresponsione al personale postelegrafonico di un'indennità di lire 3.000 giornaliere per le missioni effettuate in località comprese fra i 3 e i 12 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio di appartenenza. Il relatore sottolinea l'opportunità di tale disposizione che consente di assicurare il regolare funzionamento soprattutto degli uffici locali nei quali si verifichi l'assenza dell'unico impiegato ad essi preposto.

Il provvedimento prevede altresì l'estensione dell'indennità maneggio valori a tutto il personale che nel corso della giornata lavorativa effettui, per almeno due ore, operazioni con effettivo maneggio di denaro.

In conclusione, il senatore Miroglio, pur manifestando taluni rilievi critici soprattutto in relazione alla frammentarietà della legiferazione in materia di personale, sollecita l'approvazione del disegno di legge.

Apertasi la discussione, prende la parola il senatore Manno il quale, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge, richiama la opportunità che il trattamento in questione venga esteso anche alle missioni compiute entro il perimetro dell'abitato in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza, dal momento che non sono trascurabili i disagi cui va incontro il personale costretto a spostarsi nei grandi agglomerati urbani.

Il senatore Sgherri, nel preannunciare la astensione del Gruppo comunista, critica il carattere parziale e limitato del provvedimento, che conferma la disorganicità della politica per il personale, ed il fatto che si indulga a spinte corporative.

Il senatore Santonastaso rileva che il disegno di legge tiene opportunamente conto dei disagi ai quali è costretto il personale comandato in missione soprattutto nei piccoli centri ed osserva che le misure in questione sono indispensabili per assicurare la funzionalità del servizio postale che riveste anche un rilevante significato sociale. Preannuncia poi il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

Dopo la replica del relatore interviene il sottosegretario Tiriolo il quale, dopo essersi detto favorevole ad una valutazione organica dei problemi del personale per la soluzione dei quali l'Amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, sta fattivamente operando, sottolinea l'utilità del disegno di legge per assicurare il normale svolgimento dei servizi postali soprattutto nelle sedi periferiche.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con due emendamenti formali al primo ed al secondo comma proposti dal Presidente.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento formale anch'esso proposto dal Presidente.

Dopo l'approvazione nel testo originario dell'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, il disegno di legge è approvato nel complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, non essendo ancora pervenuti i pareri sui disegni di legge nn. 813 e 846, l'esame di tali provvedimenti è rinviato alla seduta di domani.

Fa quindi presente che il Governo si è riservato di precisare la sua posizione in merito agli emendamenti al disegno di legge numero 765 presentati nella seduta del 20 luglio. Propone perciò di rinviare il seguito della discussione di tale disegno di legge alla

prosecuzione pomeridiana della seduta, con inizio alle ore 18.

La proposta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, viene ripresa alle ore 18,15).

Il Presidente comunica che sono in corso intese a livello di Governo in merito al disegno di legge n. 765; è quindi opportuno rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 18,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

*Presidenza del Presidente
TAVIANI*

La seduta ha inizio alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che, in risposta alla lettera da lui inviata alla RAI in adempimento del mandato ricevuto dalla Commissione nella seduta del 21 luglio scorso, il presidente della RAI ha dato assicurazione che sarà tenuto a disposizione della Commissione parlamentare il consueto spazio, nella consueta collocazione oraria, per le trasmissioni di Tribuna politica, nei mesi di ottobre e di novembre prossimi.

NUOVA DISCIPLINA DI TRIBUNA POLITICA

Il senatore Zito, coordinatore del Gruppo di lavoro per le Tribune, pone in rilievo i punti della nuova disciplina sui quali si è registrato un consenso unanime in seno al Gruppo di lavoro.

Tutti i Gruppi politici hanno convenuto che si impone un rilancio delle Tribune che continuano a svolgere la funzione essenziale di informazione politica diretta, funzione

che i nuovi modi del giornalismo politico radiotelevisivo rendono ancor più necessaria.

Si è registrato un accordo anche sul numero delle ore di trasmissione: 27, divise in 61 serate.

L'aumento dell'attività delle Tribune, certo, consiglia un coordinamento con l'attività delle testate giornalistiche, quella delle reti, quella dei servizi giornalistici, allo scopo di evitare squilibri e ripetizioni.

Si è convenuto anche sulla necessità di un più stretto collegamento delle Tribune con la attualità e quindi su una più elastica determinazione del loro calendario, evitando il continuo ricorso a « cicli » che bloccano la programmazione per circa 5 mesi.

Criticata la formula dei buoni-tempo, si è trovato un accordo su quella degli incontri-stampa e, con opportuni ritocchi alla disciplina, dovrebbero facilmente superarsi anche le residue perplessità manifestate da parte di alcuni gruppi politici.

Anche il problema degli aventi diritto è stato superato, con la decisione unanime di ammettere la Sinistra indipendente e la STVP ai dibattiti generali, agli incontri-stampa, ai dibattiti a due o tre partecipanti.

Non si è registrato l'accordo invece, continua il senatore Zito, nè sulla ammissione del Governo alle trasmissioni di Tribuna politica nè sul criterio di ripartizione del tempo assegnato a ciascuna parte politica.

Quanto al primo problema — di cui propone l'accantonamento — egli ritiene che la ammissione del Governo alle trasmissioni, oltre che costituire una forzatura della legge di riforma (il cui articolo 22 già prevede i casi di intervento radiotelevisivo del Presidente del Consiglio) sarebbe in contrasto con il regolamento delle Tribune, che le definisce « trasmissioni dei partiti ».

Quanto al criterio di ripartizione del tempo, pur dichiarandosi personalmente favorevole al mantenimento del criterio della pariteticità, ritiene che un qualche correttivo possa essere introdotto in alcune delle nuove formule proposte, così da andare incontro alle richieste di graduazione delle presenze, avanzate da alcune parti politiche.

Il Presidente, al fine di consentire un'intesa tra i Gruppi sui punti controversi testè indicati dal senatore Zito, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,30, è ripresa alle ore 18,50).

Il Presidente, reso noto che nessun accordo è stato raggiunto, propone il rinvio delle votazioni sulla nuova disciplina delle Tribune alla seduta che la Commissione dovrà tenere giovedì 28 luglio prossimo, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge circa gli introiti pubblicitari della RAI.

Prende quindi la parola il deputato Pannella, il quale stigmatizza il comportamento del Gruppo della democrazia cristiana che, pretendendo di inserire la soluzione del problema della presenza del Governo nella nuova disciplina delle Tribune, di fatto paralizza l'attività della Commissione. Chiede pertanto che, se non si vuole vanificare il lavoro di otto mesi, la Commissione sia convocata per domani allo scopo di iniziare la votazione sulle proposte del Gruppo di lavoro, e di pervenire ad una chiara assunzione di responsabilità da parte di ciascuna forza politica. Per parte sua, renderà nota alla Camera la violenza messa in atto, ancora una volta oggi, dal Gruppo della democrazia cristiana.

Il deputato Bubbico respinge con forza le allusioni del deputato Pannella, le cui accuse alla DC nascondono in realtà il tentativo dei gruppi minori di far accogliere il principio della pariteticità dei tempi, che egli definisce assolutamente inaccettabile.

Concorda sulla deplorazione degli assenti, che fanno parte però di tutti i gruppi rappresentati in Commissione; l'atteggiamento della Democrazia cristiana è stato invece, anche in occasione del varo della nuova disciplina delle Tribune, quanto mai responsabile, volto alla ricerca di un accordo tra tutte le forze politiche, nello spirito unitario della riforma.

Il Presidente avverte che la Commissione è convocata per domani 27 luglio alle ore 20, con lo stesso ordine del giorno, e che, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma del Re-

golamento, sarà redatto resoconto stenografico della seduta.

La seduta termina alle ore 19.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Abis, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modifica delle disposizioni in materia di pensione di reversibilità a favore dei vedovi non invalidi » (195), d'iniziativa dei senatori Carboni e Pacini *(alla 11ª Commissione)*;

« Modifiche alla legge 31 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela giuridica ed economica delle lavoratrici madri » (342), d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra ed altri *(alla 11ª Commissione)*;

« Parità in materia di pensione e di reversibilità » (344), d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra ed altri *(alla 11ª Commissione)*;

« Promozione al grado superiore, a titolo onorifico degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana » (583), d'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri, *(alla 4ª Commissione)*;

« Autorizzazione a vendere a a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631), *(alla 6ª Commissione)*;

« Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico » (687), (alla 4^a Commissione);

« Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD) » (729), approvato dalla Camera dei deputati (alla 6^a Commissione);

« Istituzione della Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (774) (alla 3^a Commissione);

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (805), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya ed altri; Romita ed altri (alla 11^a Commissione);

« Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità nell'anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze » (812), approvato dalla Camera dei deputati (alla 2^a Commissione);

« Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » (838), approvato dalla Camera dei deputati (alla 12^a Commissione);

« Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977 » (846), approvato dalla Camera dei deputati (alla 8^a Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, concernente conferimento di fondi al Mediocredito centrale » (854), ap-

provato dalla Camera dei deputati (alla 6^a Commissione);

« Riconoscimento, ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra, durante il primo conflitto mondiale » (308), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri;

« Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra » (494), di iniziativa dei senatori Marchetti ed altri;

« Adeguamento economico e giuridico delle pensioni di guerra indirette » (539), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri;

« Adeguamento giuridico-normativo dei trattamenti pensionistici di guerra » (574), d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri;

« Adeguamento economico-giuridico dei trattamenti pensionistici di guerra » (614), di iniziativa dei senatori Finessi ed altri;

« Adeguamento della misura delle pensioni di guerra » (717), d'iniziativa del senatore Tanga (in un testo unificato alla 6^a Commissione);

b) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Istituzione della Delegazione per le restituzioni all'Italia del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale » (774) (alla 3^a Commissione);

c) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Intervento finanziario dello Stato per l'Associazione "Stalno slovensko gledališce" - Teatro stabile sloveno di Trieste » (348), d'iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri (alla 7^a Commissione);

« Nuove norme in materia di occupazione » (575) (alla 11^a Commissione);

« Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23 aprile n. 143, in favore

dell'ISSOCO e modifica del nome del beneficiario » (629), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri (*alla 7ª Commissione*);

« Riforma del collocamento » (710), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri (*alla 11ª Commissione*);

« Nuova disciplina dell'avviamento al lavoro » (711), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri (*alla 11ª Commissione*).

AGRICOLTURA (9ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Truzzi, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento) » (855) (approvato dalla Camera dei deputati) (*alla 5ª Commissione*).

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Manente Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole sul disegno di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (secondo provvedimento) » (855), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5ª Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 10,30

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 9

3ª Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 10

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 10 e 17,30

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 9,30

6^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 10

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 9,30

9^a Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 9,30

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 27 luglio 1977, ore 10***12^a Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

Mercoledì 27 luglio 1977, ore 11,30

**Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radio-televisivi***Mercoledì 27 luglio 1977, ore 20*

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 23,45*